

REGOLAMENTO ACCORDO 9 GIUGNO 2020

L'Accordo 9 giugno 2020 ha previsto la costituzione del Fondo straordinario *“volto a cofinanziare, nella misura del 50%, il costo dell'intervento realizzato dagli enti bilaterali del settore Turismo in favore dei dipendenti (...)”* con una dotazione pari a 7.000.000 €.

“L'importo è suddiviso per comparti e per province del settore Turismo sulla base della contribuzione incassata nell'anno 2019”; tale dato è stato allegato all'accordo.

Pertanto, è attribuita a ciascun EBT la quota massima di finanziamento ammesso (All. 1).

Tenuto altresì conto che l'accordo dispone che *“ogni Ente Bilaterale Territoriale procederà a riconoscere gli interventi in proporzione alla ripartizione del gettito di provenienza calcolato per comparti e per province secondo il medesimo schema di cui al punto precedente”*, è indicata la quota massima di finanziamento ammessa anche in base a tale criterio. (All. 2)

Per accedere al co-finanziamento del Fondo Straordinario, è necessario:

- a) un'intesa fra le organizzazioni territoriali aderenti alle parti firmatarie dell'accordo 9 giugno 2020, che preveda gli interventi di cui al capitolo B. *“Interventi”* del predetto accordo nazionale;
- b) una delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Territoriale che recepisce l'intesa e dispone le norme regolamentari e procedurali per la corresponsione degli interventi;
- c) l'Ente Bilaterale Territoriale deve risultare in regola con le norme statutarie, il versamento delle quote annuali dovute a EBNT sulla contribuzione incassata direttamente e aver presentato il rendiconto 2019.

L'Ente Bilaterale Territoriale provvede ad inviare i documenti di cui ai punti a) e b) entro 30 giorni dalla loro definizione. Il Consiglio Direttivo EBNT verifica la coerenza dell'intesa e la regolarità della delibera e comunica l'esito all'Ente Bilaterale Territoriale.

Per quanto attiene la regolarità di cui al punto c), detto requisito deve sussistere alla data di erogazione della quota di co-finanziamento da parte di EBNT.

L'Ente Bilaterale Territoriale rendiconta a EBNT l'importo complessivamente erogato nel periodo di riferimento per Contributo di Solidarietà, fornendo almeno i seguenti dati:

- a) numero lavoratori beneficiari;
- b) ragione sociale del datore di lavoro, comparto di attività (Pubblici Esercizi e Ristorazione, Alberghi, Campeggi, Agenzie di viaggio, Altro del Turismo)

Gli Enti Bilaterali Regionali forniscono altresì il dato relativo ai predetti importi articolato per provincia.

EBNT provvede all'erogazione della quota di co-finanziamento in misura corrispondente al 50% dell'importo effettivamente speso e nel limite del valore massimo (All. 2) entro 30 giorni dal ricevimento dei suddetti dati. EBNT dispone il pagamento anche a fronte di rendicontazioni dell'Ente Bilaterale Territoriale riferite a periodi parziali (es. trimestre).

Non sono ammesse compensazioni tra i costi dei diversi interventi: il co-finanziamento previsto dall'Accordo 9 giugno 2020 è esclusivamente riconosciuto per il costo effettivamente sostenuto per il CONTRIBUTO di SOLIDARIETA' e per l'eventuale intervento in favore dei lavoratori stagionali.

Contributo di solidarietà

L'Accordo 9 giugno 2020 ha previsto un CONTRIBUTO di SOLIDARIETA' "in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. L'importo, eventuali ulteriori requisiti soggettivi dei lavoratori e delle lavoratrici nonché le modalità di erogazione del CONTRIBUTO di SOLIDARIETA' saranno definiti nell'ambito dell'accordo sindacale (...). Il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETA' avviene previa comunicazione da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale Territoriale secondo le procedure da esso definite."

L'Accordo ha, quindi, stabilito un requisito di accesso che consiste nella condizione di sospensione dal lavoro (totale o parziale) con accesso al trattamento di integrazione salariale (FIS o CIGD). Tale condizione potrà essere attestata dalla produzione da parte del lavoratore delle buste paga del periodo in oggetto, dalla quale si ricaverà anche il requisito di iscrizione all'Ente Bilaterale Territoriale.

Nell'intesa territoriale si potranno stabilire uno o più importi, anche correlati alla durata della collocazione in FIS o CIGD; potranno essere altresì stabiliti criteri soggettivi, riferiti a situazione reddituale (es. ISEE, monoreddito) o familiare (es. figli e/o familiari a carico).

L'Ente Bilaterale Territoriale definisce procedure relative al pagamento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETA', che potrà avvenire: a) in forma diretta al lavoratore, nel rispetto degli adempimenti del sostituto di imposta; b) tramite l'azienda, che lo riverserà al lavoratore previo adempimento in qualità di sostituto di imposta.

L'Ente Bilaterale Territoriale provvederà a definire apposito Regolamento per tutti gli aspetti relativi al CONTRIBUTO di SOLIDARIETA'.

Salute e Sicurezza

L'Accordo 9 giugno 2020 ha previsto interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020.

“Tali interventi saranno finanziati ricorrendo alle risorse tradizionalmente destinate alle Attività ordinarie dell’Ente Bilaterale Territoriale (formazione, contributi a vario titolo ecc.), con esclusione delle risorse destinate al sostegno al reddito.” “Lo stanziamento in favore di detta misura, di norma, non potrà essere inferiore al 16% della contribuzione complessiva versata dalle imprese non multilocalizzate di ciascun comparto nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.”

Ciascun Ente Bilaterale Territoriale dovrà, quindi, deliberare lo stanziamento assumendo a riferimento: la contribuzione ricevuta nell’anno 2019 dalle imprese non multilocalizzate, dedotte la quota di competenza di EBNT (10% per contribuzione a mezzo F24; 15% per contribuzione diretta) e la quota destinata a Fondo Sostegno al Reddito (30%); il vincolo di un valore non inferiore al 16% dell’importo della predetta contribuzione al netto delle quote anzidette.

Si fornisce il quadro della contribuzione netta a mezzo F24 per l’anno 2019 (All. 3).

Nell’intesa territoriale si definiscono le tipologie di intervento, i relativi importi, le procedure e la documentazione cui l’azienda deve ottemperare per beneficiare del medesimo. L’Ente Bilaterale Territoriale provvederà a definire apposito Regolamento per tutti gli aspetti relativi all’intervento Salute e Sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti fiscali e per evitare sovrapposizioni con interventi pubblici di rimborso integrale, parziale e/o di defiscalizzazione previsti dalle norme di legge vigenti.

Stagionalità

Ogni Ente Bilaterale Territoriale, esclusivamente in aggiunta agli interventi “Contributo di solidarietà” e “Salute e Sicurezza”, potrà deliberare interventi in favore dei lavoratori stagionali.

In tale caso, nell’intesa territoriale si stabilisce l’importo, anche correlato a criteri soggettivi, riferiti a situazione reddituale (es. ISEE, monoreddito) o familiare (es. figli e/o familiari a carico) ed eventuali altri requisiti (es. rapporti di lavoro a carattere stagionale in un periodo precedente, anzianità di iscrizione all’Ente Bilaterale Territoriale ecc.). L’Ente Bilaterale Territoriale provvederà a definire apposito Regolamento per tutti gli aspetti relativi al “contributo Stagionalità”.

Questo intervento beneficia del co-finanziamento da parte del Fondo straordinario EBNT, nel rispetto della quota massima di finanziamento (All. 2).

Altri interventi

Ogni Ente Bilaterale Territoriale, esclusivamente in aggiunta agli interventi “Contributo di solidarietà” e “Salute e Sicurezza”, potrà deliberare interventi in favore dei lavoratori per iniziative in tema di lavoro agile, permessi e congedi o sussidi rivolti a lavoratori e lavoratrici per ragioni di genitorialità o per assistenza a familiari affetti da COVID-19. L’Ente Bilaterale Territoriale provvederà a definire apposito Regolamento per tutti gli aspetti relativi a detti contributi.

Questi interventi sono finanziabili con risorse ordinarie proprie di ciascun Ente Bilaterale Territoriale.

Imprese Multilocalizzate

L'Accordo 9 giugno 2020 ha stabilito, quale condizione per usufruire degli interventi, la sottoscrizione di un'apposita intesa tra l'azienda e le OO.SS. nazionali relativo agli interventi "Contributo di solidarietà" e "Salute e Sicurezza", nonché la regolarità del versamento delle quote di contribuzione contrattualmente previste in favore di EBNT da almeno 24 mesi.

In considerazione che *"gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda negli anni precedenti"* a titolo di Fondo Sostegno al reddito, Azienda e OO.SS. valuteranno l'entità e i criteri per il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETA' in funzione dell'accantonamento disponibile alla data di sottoscrizione dell'accordo. EBNT fornisce alle Parti il predetto dato aggiornato.

Posto il requisito di accesso che consiste nella condizione di sospensione dal lavoro (totale o parziale) con accesso al trattamento di integrazione salariale (FIS o CIGD), Azienda e OO.SS. potranno stabilire uno o più importi, anche correlati alla durata della collocazione in FIS o CIGD; potranno essere altresì stabiliti criteri soggettivi, riferiti a situazione reddituale (es. ISEE, monoreddito) o familiare (es. figli e/o familiari a carico).

Il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETA' avviene previa comunicazione da parte dell'azienda che compila il modulo presente sul sito EBNT. La comunicazione aziendale deve essere trasmessa entro 30 giorni dal raggiungimento del requisito da parte del lavoratore; è ammessa la presentazione di richieste riferite a singole unità produttive o gruppi di esse. L'importo complessivo di ciascuna richiesta di CONTRIBUTI di SOLIDARIETA' viene erogato da EBNT all'azienda che provvede a corrisponderlo ai lavoratori entro la prima scadenza di paga utile, operando in qualità di sostituto di imposta.

L'Accordo 9 giugno 2020 ha previsto interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020.

EBNT provvederà a definire apposito Regolamento per tutti gli aspetti relativi all'intervento Salute e Sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti fiscali e per evitare sovrapposizioni con interventi pubblici di rimborso integrale, parziale e/o di defiscalizzazione previsti dalle norme di legge vigenti.

Detti interventi sono finanziati attingendo alle risorse di competenza degli Enti Bilaterali Territoriali nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 (All. 4).

Per beneficiare del predetto intervento l'Azienda presenta apposita richiesta compilando il modulo presente sul sito EBNT ed allega:

- copia delle fatture di spesa per ciascun intervento ammesso;
- elenco delle unità produttive e numero dipendenti interessati da ciascun intervento ammesso;
- riferimenti del c/c in favore del quale effettuare il pagamento a mezzo bonifico.

La domanda deve essere presentata a firma del Legale Rappresentante dell'Azienda o da altra persona appositamente delegata (è richiesto invio della delega) (All. 5)

EBNT, verificata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, approva la richiesta e dispone il pagamento in favore dell'Azienda entro 60 giorni dalla richiesta.

Allegato

INTERVENTI SALUTE e SICUREZZA AMMESSI

Tra gli interventi per i quali è ammesso il contributo rientrano:

- 1) costi sostenuti per l'acquisto dei seguenti DPI, conformi alla normativa vigente:
 - mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
 - dispositivi per protezione oculare (visiere e occhiali protettivi);
 - indumenti di protezione quali guanti, tute e/o camici;
 - calzari e/o sovrascarpe;
 - cuffie e/o copricapi;
 - dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (termometri, termoscanter);
 - detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
 - dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione

- 2) i costi sostenuti per:
 - sanificazione degli ambienti e degli strumenti;
 - rifacimento di spogliatoi e mense;
 - realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
 - investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;

- 3) i costi relativi alla formazione integrativa ed alla maggiore attività svolta da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche in relazione al funzionamento dei Comitati Aziendali di cui al Protocollo 24.04.2020.

Per i costi di cui ai punti 1) e 2), l'azienda può rendicontare esclusivamente le spese effettivamente sostenute per le quali non abbia già beneficiato di contributi pubblici, credito di imposta o altro intervento previsto dalla normativa nazionale e regionale.

A tal fine l'azienda presenta dichiarazione in autocertificazione a cura del legale rappresentante o suo delegato (All. 5)

L'azienda deve presentare:

- con riferimento ai costi di cui al punto 1), fattura quietanzata con l'indicazione del DPI acquistato, la quantità, il prezzo unitario e il prezzo totale;
- con riferimento ai costi di cui al punto 2), fattura quietanzata con indicazione della prestazione d'opera effettuata nonché documento illustrativo della finalità connessa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- con riferimento ai costi di cui al punto 3), nota quietanzata con indicazione del costo sostenuto.

L'azienda specifica le unità produttive per le quali sono stati sostenuti i predetti costi, con indicazione del numero dei dipendenti in forza alla data di presentazione della domanda.

Il contributo da corrisondersi a cura di EBNT è calcolato sull'importo della fattura al netto di IVA (ove prevista).